

I VOUCHER,

OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL “LAVORO ACCESSORIO”.

1

◦ **Parte prima: Cosa sono e come si modifica nel tempo (in peggio) la normativa.**



I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

- **Il “lavoro accessorio”:** la prima definizione.

E' quella che deriva dalla norma di legge che lo disciplina sotto il nome di “prestazioni occasionali di tipo accessorio”. Si tratta del decreto legislativo n.273 del 2003, che definisce una particolare modalità di prestazione di lavoro, non riconducibile a forme tipiche di contratto di lavoro in quanto svolta in modo saltuario ed occasionale, che assicura ai prestatori di lavoro minime tutele previdenziali ed assicurative.

Vengono, quindi, stabilite – come potrete vedere nella tabella riguardante il 2003- precise condizioni allo scopo di rendere il nuovo “istituto” esattamente funzionale al problema che vuole risolvere: quello di non lasciare al “lavoro nero” prestazioni che, per le condizioni in cui vengono rese, non configurano un rapporto di lavoro minimamente stabile (veramente prestazioni “una tantum”).

Successivamente, invece, si è **passati da un utilizzo di nicchia, previsto per poche tipologie di lavoratori “svantaggiati” e per limitate attività**, prevalentemente effettuate in ambito familiare (es. baby sitter, lavori domestici) a un **impiego generalizzato**.

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

Anno	Governo	La norma
2003	Berlusconi	<p>Il lavoro accessorio nasce nell'ottobre del 2003 (Dlgs 276/2003 - c.d. Riforma Biagi), limitatamente alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;</i><i>b) insegnamento privato supplementare;</i><i>c) piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;</i><i>d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;</i><i>e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.</i> <p><i>Inoltre, i soggetti che potevano svolgere il lavoro accessorio erano solo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) disoccupati da oltre un anno;</i><i>b) casalinghe, studenti e pensionati;</i>

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

Anno	Governo	La norma
2003	Berlusconi	<i>c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, entro sei mesi dalla perdita del lavoro.</i>
2004	Berlusconi	<i>Viene previsto l'aumento del massimale di compenso annuo che passa da 3 a 5 mila euro. Inoltre, viene prevista la possibilità di fornire prestazioni di natura accessoria anche ad imprese familiari, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi".</i>
2005	Berlusconi	Viene aggiunta, quale ulteriore possibile attività a "voucher" l'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

2008

Berlusconi

Aumentano le attività lavorative di natura occasionale, che diventano le seguenti:

- a) lavori domestici;
- b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) insegnamento privato supplementare;
- d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) attività agricole di carattere stagionale;
- g) impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Inoltre, la stessa disposizione legislativa abroga la norma che definiva i soggetti che potevano effettuare le prestazioni saltuarie, allargandole a tutte le persone in età da lavoro.

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

2009	Berlusconi	<p>Con 2 differenti norme (ad inizio ed a fine anno) vengono nuovamente ridefinite, in aumento, le possibili attività occasionali che possono essere pagate a “voucher”:</p> <ul style="list-style-type: none">a) lavori domestici;b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti", anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;c) insegnamento privato supplementare;d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;e) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe;
-------------	-------------------	---

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

2009	Berlusconi	<p>g)impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;</p> <p>h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;</p> <p>h-bis) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;</p> <p>h-ter) attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.</p> <p>Inoltre, in via sperimentale, dapprima solo per il 2009 e poi anche per il 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.</p> <p>Infine, in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.</p>
-------------	-------------------	---

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

2011	Berlusconi Monti	Gli “esperimenti” previsti per i lavoratori a tempo parziale e per i percettori di sostegno al reddito sino al 2010, vengono prorogati, dapprima per tutto il 2011 e poi, con il c.d. decreto milleproroghe di fine anno, sino al 31 dicembre 2012.
2012	Monti	La “sperimentazione” per i percettori di sostegno al reddito prosegue per tutto l’anno. Sempre nel 2012, con la c.d. Riforma Fornero, viene ulteriormente definito il campo di applicazione del lavoro accessorio. Questo potrà essere effettuato nei limiti economici di 5.000 euro per anno solare, senza alcuna specifica dei soggetti che possono effettuarla. In pratica, l’unico limite all’attività accessoria è di natura meramente economica e non riflette sull’attività o sull’elemento soggettivo del prestatore di lavoro. Unica limitazione è nel settore agricolo che prevede l’attivazione dei voucher nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università.

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

2013	Letta	<p>Dalla norma sul lavoro accessorio vengono cassate le parole "<i>di natura meramente occasionale</i>".</p> <p>Sempre nel 2013, il c.d. decreto "milleproroghe", conferma la possibilità utilizzo dei voucher da parte dei "percettori di sostegno al reddito".</p>
2015	Renzi	<p>Viene confermata la possibilità di utilizzare questa tipologia contrattuale per tutte le attività lavorative, umentando il compenso massimo, percepibile dal prestatore, a 7.000 euro per anno civile, sempre con un limite di 2.020 euro per singolo committente.</p>
2016	Renzi	<p>Con il decreto legislativo n.185/2016 vengono introdotte modifiche che, per la prima volta, puntano ad una maggiore tracciabilità e ad una specifica disciplina sanzionatoria.</p> <p>In particolare sono stabiliti i seguenti obblighi di comunicazione alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per gli imprenditori non agricoli o professionisti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, notifica dei dati anagrafici o del codice fiscale del lavoratore; del luogo di esecuzione della prestazione; del giorno e dell'ora di inizio; del giorno e dell'ora di fine;b) per gli imprenditori agricoli, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, notifica degli stessi dati con l'unica variante della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. <p>La sanzione prevista va dai 400 ai 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.</p>

I VOUCHER,

OVVERO DEL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO (parte prima).

- Alla fine abbiamo assistito ad una estensione della possibilità di uso dei voucher sia da parte dei committenti sia da parte dei lavoratori.
- Non è esagerato affermare come, in questo modo surrettizio, sia stata estesa la possibilità di rendere il lavoro sempre più precario, nonostante le “buone intenzioni” proclamate dall’ex presidente del consiglio Renzi.
- In sostanza meno diritti e più precarietà. Ma continueremo ad esaminare più nello specifico il problema.